

## SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

Data: 15 ottobre 2010

Prot. n. 51169

### Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DECENNALE DEL VALORE CAPITALE DI EURO 6.160.000,00. CODICE GARA A.V.C.P. 585389 CIG NR. 0539094AE6.  
**PUBBLICAZIONE RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI AL 13 ottobre 2010**

### SITO INTERNET

[WWW.AULSSLEGNAGO.IT](http://WWW.AULSSLEGNAGO.IT)

Per gli Istituti/Aziende di credito  
interessati

Con riferimento ai quesiti pervenuti si pubblicano di seguito le relative risposte approvate con deliberazione nr. 608 del 14.10.2010 come segue:

#### QUESITI N. 1

- *Articolo 2 – Erogazione del finanziamento: " L'istituto azienda di credito aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione la somma richiesta anche nelle more della stipula del contratto di mutuo, a seguito di semplice domanda scritta dell'AULSS n. 21 ed entro 10 giorni dal ricevimento della stessa." chiediamo di poter eliminare la frase "anche nelle more della stipula del contratto di mutuo"*
- *Articolo 7 – Stipulazione del contratto: 3° capoverso: " All'esito positivo degli accertamenti d'ufficio e trascorsi i termini previsti dall'invio della comunicazione ai contro interessati ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, sarà possibile procedere alla stipula del contratto da parte della A.ULSS n. 21. Si fa presente che con la presentazione dell'offerta l'Istituto/Azienda di credito offerente si impegna a erogare il mutuo oggetto del presente appalto alle condizioni tutte come risultante dagli atti della gara, compreso l'impegno ad erogare il mutuo anche nelle more della stipulazione del contratto, ove e quando ciò sia richiesto dalla A.ULSS n. 21." chiediamo di poter eliminare la frase "compreso l'impegno ad erogare il mutuo anche nelle more della stipulazione del contratto di mutuo".*
- *Disciplinare di gara, pagina 7 – Art. 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Chiediamo se sia possibile eliminare la frase: "La mancata dichiarazione espressa di impegnarsi a erogare il mutuo anche nelle more della stipulazione del contratto costituirà causa automatica di esclusione dell'impresa partecipante"*
- *ALLEGATO A PUNTO P - Chiediamo se sia possibile eliminare integralmente il punto p che recita "che l'Istituto/Azienda di credito si impegna in caso di aggiudicazione a erogare la somma mutuata anche nelle more della stipulazione formale del contratto di mutuo, a fronte di una eventuale richiesta in questo senso da parte dell'A.ULSS"*  
\* \* \*
- *All'art. 2 e 7 del capitolato e all' art. 6 pag. 7 del disciplinare di gara è previsto che la banca si debba impegnare a mettere a disposizione la somma richiesta anche nelle more della stipula del contratto. Potete darci conferma che, come nella prassi bancaria, l'erogazione delle somme mutate avverrà solo dopo la stipula dell'atto di mutuo, sempreché sia pervenuta alla banca copia esecutiva del contratto e la delegazione di pagamento debitamente accettata dal tesoriere della ULSS.*

### **Risposta n. 1**

A parziale rettifica degli articoli soprarichiamati:

l'erogazione delle somme mutate avverrà solo dopo la stipula del contratto di mutuo.

Conseguentemente la mancata dichiarazione espressa di impegnarsi a erogare il mutuo anche nella more di stipulazione del contratto NON COSTITUISCE causa automatica di esclusione dell'impresa partecipante. Il punto p) dell'Allegato a) si intende integralmente eliminato.

### **QUESITO N. 2**

*All'art. 3 del capitolato, laddove si stabilisce che l'operazione sarà regolata a tasso fisso parametrato all'IRS A 10 anni, potete confermarci se - come di prassi - per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso Euribor a sei mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente la data di stipula del contratto di mutuo alla pagina TTST1 del circuito Reuters?*

### **Risposta n. 2**

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del capitolato viene sostituito come segue:

"Il tasso su cui sarà costruito il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sarà ottenuto applicando le condizioni (spread) offerte in sede di gara sul parametro Interest Rate Swap in Euro a 10 anni inteso come tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS – EUR."

### **QUESITI N. 3**

*All'art 5 del capitolato viene richiesto di confermare che pur non prevedendosi penali in caso di estinzione anticipata verrà riconosciuto un eventuale indennizzo pari agli oneri che la banca sosterrà per la chiusura anticipata della provvista sulla base delle modalità di calcolo di prassi nel sistema bancario per gli Enti Locali.*

\* \* \*

*Chiediamo se sia possibile inserire nel capitolato all'art. 5 la seguente frase: "L'Ente mutuatario dovrà inoltre corrispondere alla Banca una rifusione – a titolo di indennizzo – di una somma pari al differenziale, se positivo, tra gli importi delle rate residue del piano del pagamento del mutuo (detto A) e i corrispondenti importi delle rate di un teorico finanziamento (detto B) avente le medesime caratteristiche di importo, di durata e di modalità di rimborso della residua parte del mutuo (detto A), da estinguere anticipatamente, e calcolato ad un tasso di interesse pari all'Interest Rate Swap ("bid") sull'Euro a sei mesi, quotato per scadenza corrispondente a quella finanziaria residua equivalente del prestito stesso, e rilevato con valuta 15 giorni lavorativi bancari antecedenti la data di estinzione anticipata (attualmente pagine TTST1 del circuito Reuters, colonna "bid")."*

### **Risposta n. 3**

Con riferimento a tali richieste si integra l'art. 5 del Capitolato Tecnico e D'Oneri con la seguente frase:

"Resta inteso che per l'esercizio della facoltà dell'estinzione anticipata sarà corrisposto all'Istituto Finanziatore – oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione – un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue calcolate al tasso contrattualmente previsto e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi swap lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

#### **QUESITO N. 4**

*All'art 6 del capitolato viene richiesto di confermare che la delegazione sarà a valere sull'entrate proprie correnti accettata dal tesoriere e in base a quanto previsto dal Dlgs n .502 del 1992 che supera la citata legge 843.*

#### **Risposta n. 4**

A parziale rettifica dell'art. 6 del capitolato si modifica la frase del 1° paragrafo "A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Azienda ULSS 21 emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio Tesoriere..." come segue: "A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Azienda ULSS 21 emette apposito atto di delega **a valere sulle entrate correnti, soggetto ad accettazione**, sul proprio Tesoriere..."

#### **QUESITO N. 5**

*All'art. 7 e 8 del capitolato viene richiesto di confermare che l'impegno della banca ad erogare, previa acquisizione della garanzia è riferito al 31.12.2010 e che la stessa validità dell'offerta è limitata sempre al 31.12.2010 vedasi art. 11 del disciplinare.*

#### **Risposta n. 5**

La stipula del contratto è prevista entro il 31/12/2010 e la validità dell'offerta per 180 giorni è richiesta nel Bando di Gara e all'art. 11 del Disciplinare di Gara a titolo cautelativo.

#### **QUESITO N. 6**

*All'art. 9 del capitolato di voler precisare la possibilità, per la Banca di cedere il credito derivante dall'operazione di finanziamento una volta venuto a maturare, vale a dire dopo l'integrale erogazione delle somme mutate.*

#### **Risposta n. 6**

La Banca ha la possibilità di cedere il credito derivante dall'operazione di finanziamento una volta venuto a maturare, vale a dire dopo l'integrale erogazione delle somme mutate, purchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

#### **QUESITO N. 7**

*All'art. 5 del disciplinare di voler precisare che la garanzia provvisoria avrà validità fino alla stipula del contratto/erogazione e comunque fino al 31.12.2010.*

#### **Risposta n. 7**

La validità della garanzia a corredo dell'offerta per 180 giorni è richiesta a titolo cautelativo. La stipula del contratto è prevista entro il 31/12/2010. Come precisato nel citato articolo la cauzione provvisoria costituita dall'Istituto/Azienda di credito aggrudicatario verrà svincolata solo dopo la stipula del contratto.

#### **QUESITO N. 8**

*Di volerci confermare, come da prassi contrattuale, che la banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di mancato adempimento, da parte del cliente, anche di uno solo degli obblighi previsti a suo carico.*

#### **Risposta n. 8**

L'art. 6 del Capitolato prevede: " A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Azienda ULSS 21 emette apposito atto di delega *a valere sull'entrate correnti, soggetto ad accettazione (\*)*, sul proprio Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Istituto/Azienda di credito mutuante l'importo dovuto nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Azienda, con comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 843 del 21.12.1978 e s.m.i."

*(\*) con la risposta al quesito la delega al Tesoriere è soggetta ad accettazione*

### **QUESITO N. 9**

*Di volerci precisare in caso applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento se si applicheranno interessi legali o come da prassi quelli contrattuali maggiorati dell' 1%.*

### **Risposta n. 9**

Il tasso annuo degli interessi di mora sarà determinato maggiorando di 1 (uno) punto percentuale il tasso contrattuale.

### **QUESITO N. 10**

*Di voler confermare per uniformità (diversità tra quanto indicato nell'avviso sintetico e capitolato) che l'offerta dovrà essere fatta in termini di spread da aggiungere all'indice (IRS) e non in riduzione dello spread massimo indicato (1,20).*

### **Risposta n. 10**

Come indicato all'art. 6 e all'art. 9 del Disciplinare di Gara e nel fac-simile di offerta: "l'offerta dovrà contenere lo spread espresso in punti percentuali annui con arrotondamento al terzo decimale da applicare al tasso Interest Rate Swap Euro Lettera (IRS) a dieci anni. Il valore massimo dello spread non può superare 1,200% punti percentuali".

### **QUESITO N. 11**

*Vogliate prevedere gli obblighi derivanti dalla circolare del MEF n. 2276.*

### **Risposta n. 11**

Si specifica che in sede di stipula del contratto verrà previsto l'adempimento delle previsioni di cui all'art. 48 della L. 196/2009.

Nelle premesse verrà inserito il seguente punto:

"La Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli Istituti Finanziatori di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

- dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
- rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
- res@pec.bancaditalia.it;
- comunicazioniart48@postacert.istat.it

Al contratto sarà aggiunto il seguente punto:

"Ai sensi delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, l'Istituto Finanziatore si impegna a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla data odierna (data di stipula), al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

- dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
- rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
- res@pec.bancaditalia.it;
- comunicazioniart48@postacert.istat.it

**Come precisato all'ar. 4 del Disciplinare di gara, si prega di tener conto delle risposte ai quesiti soprariportati, ai fini della formulazione dell'offerta, dichiarandone, come previsto, la visione e l'integrale accettazione nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato A) (lettera q)) da inserire nella busta n. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".**

**Si ringrazia per l'attenzione.**



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DIRETTORE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO ECONOMATO**  
(Dott. Patrizio Muraro)

Azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago Via C. Gianella, 1 – 37045 Legnago (Vr) – C.F. 02574230237 –  
www.aulsslegnago.it

Servizio Provveditorato Economato: Responsabile Dott. Patrizio Muraro  
Telefono 0442622239-Fax 0442622686 e-mail: areacontratti.leg@aulsslegnago.it